

COMUNE DI GRIMACCO (UD)
N°... 2260 di protocollo
arrivata il 04 OTT. 2017
Cat. 5 Classe Fasc.

**COMUNE DI GRIMACCO
PROVINCIA DI UDINE**

Parere del Revisore dei Conti del Comune di Grimacco sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175 del 2016 - Ricognizione partecipazioni possedute - determinazioni conseguenti"

Il Revisore dei Conti, dr. Emilio Mulotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lett. b del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,

RICORDATO

il Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), con provvedimento Sindacale n. 1 del 31/03/2015, che disponeva il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Grimacco in CAFC s.p.a. e Albergo Diffuso Valli del Natisono Soc. Coop. e la dismissione di quelle detenute in HERA s.p.a.,

VISTO

il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - T.U.S.P.), come modificato dal D.Lgs. 100/2017 ed, in particolare, l'art. 24 che si riferisce alla Revisione straordinaria delle partecipazioni, che al comma 1 dispone che, con provvedimento motivato da adottare entro il termine del 30/09/2017, sia effettuata la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni pubbliche alla data del 23/09/2016;

PRESO ATTO

- che l'art. 24 comma 1 del T.U.S.P., prevede attraverso la revisione straordinaria, l'individuazione delle partecipazioni che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2;
- che l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti di competenza;
- che l'art. 24 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., stabilisce che il provvedimento di cui sopra costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti della L. 190/2014 e che tale aggiornamento si riferisce alla data del 23/09/2016;
- che l'art. 4, commi 2 e seguenti del T.U.S.P., individua le tipologie di partecipazioni detenibili od acquisibili dalle pubbliche amministrazioni;

be

RILEVATO

le linee di indirizzo della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, così come previsto dalla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017 del 21/07/2017 della Corte dei Conti - Sezioni Autonomie per l'adozione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni,

VISTA

la scheda tecnica relativa all'aggiornamento della revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. a far data 23 settembre 2016, contenuta nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale,

PRESO ATTO

- che la revisione in oggetto non prevede alcuna variazione dell'assetto partecipativo societario attuale del Comune;
- che la proposta di delibera non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTA

la riserva di rivedere il piano relativamente alle partecipazioni indirette della CAFC s.p.a.;

VISTO

il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000,

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Revisore dei Conti, sulla base della documentazione ricevuta e della verifica effettuata, esprime parere favorevole per l'adozione della proposta in oggetto.

Udine, 03/10/2017

IL REVISORE DEI CONTI
(dr. Emilio Mulotti)

